

La comunità come concetto giuridico

del prof. Mario Tedeschi

Sommario: 1. Le comunità intermedie nello Stato pluralista; 2. Diversità di funzioni e di attribuzioni delle comunità negli ultimi decenni; 3. I presupposti sociologici, politologici e filosofici; 4. I contenuti giuridici; 5. Le attuali prospettive.

1. Le comunità intermedie nello Stato pluralista

Nel 1966 il prof. Rescigno raccoglieva in un volume giustamente famoso, *Persona e comunità* (1), una serie di saggi che davano la misura di un diverso modo di affrontare i problemi civilistici, non meramente tecnico ma aperto ai contributi provenienti dal diritto pubblico e da tutti i settori giuridici e attento ai presupposti sociologici, politologici, storici e finanche letterari, a dimostrazione di uno spessore e di una sensibilità culturale sconosciuta ai civilisti -attestati su posizioni positiviste e formaliste- e in genere ai cultori di diritto che da quei presupposti tendevano a prescindere, quasi il diritto non fosse una scienza umana ma potesse vivere sulla base di principi e metodi suoi propri.

Un altro aspetto dei lavori del Rescigno destava il mio interesse, la sua attenzione per la dottrina anglo-americana, che solo negli anni seguenti sarà più ampiamente considerata, perché tradizionalmente la scienza giuridica italiana -sia quella pubblicistica che civilistica- riteneva di non poter prescindere dai riferimenti alla dottrina tedesca, che considerava preminente rispetto a tutte le altre, nonostante non dal tedesco ma dal francese si fosse fatto il maggior numero di traduzioni(2).

In quello stesso anno, appena laureato, mi recavo a Bologna, presso la John Hopkins University, per programmare un corso di diritto internazionale, dove, fra l'altro, ebbi modo di ascoltare alcune notevoli lezioni di Antonio La Pergola, ma anche per incontrare alcuni miei amici, e lì, negli scantinati, era normale la vendita dei doppietti della biblioteca, tra i quali rinvenni ed acquistai il volume di Nisbet, *La comunità e lo Stato*, del 1957, con una introduzione di Ferrarotti(3), che ritrovo citato dal Rescigno e che già allora costituiva un classico.

Nonostante la mia formazione laica e individualista, gli interessi verso le comunità risalgono a quegli anni, sostanziandosi in vari interventi sui gruppi spontanei e sulle associazioni, tematiche sulle quali sono tornato in più circostanze, poco soddisfatto dei risultati raggiunti(4), sempre che nel nostro lavoro sia possibile pervenire a qualcosa di definitivo. Negli anni, infatti, i problemi all'inizio delineati si sono svolti in modo del tutto diverso da quello previsto, per cui sembra oggi necessario verificare entro quali limiti quelle questioni, individuate prima su un piano sociologico e poi qualificate giuridicamente non senza difficoltà, siano oggi riproponibili o assumano una diversa importanza.

Il passaggio dal momento soggettivo a quello comunitario -sia libero che necessitato- rinvia me ecclesiasticista, ad alcuni insegnamenti del Ruffini: -che una delle maggiori differenze tra il mondo europeo e quello americano consistesse nel diverso valore attribuito all'individuo, da noi perno centrale dell'ordinamento mentre negli Stati Uniti costretto ad associarsi -in partiti, sindacati, confessioni, lobbies- per avere una maggiore forza contrattuale nei confronti dello Stato; -e che in ogni modo si dovesse fare riferimento prima all'individuo e poi all'associazione, perché questi poteva essere coartato anche dal gruppo di appartenenza. Era lo Stato a dover garantire la libertà religiosa, che diveniva così un diritto pubblico subiettivo(5).

Il rapporto tra soggettività e comunità diventava pertanto centrale anche se sul significato giuridico che i due termini venivano ad assumere non v'era concordia. Da un lato nel passaggio dalla soggettività, alla capacità e alla personalità, dall'altro in quello tra gruppi, associazioni -riconosciute o meno- e persone giuridiche, nel quale si articola il concetto di ente, diverso da quello di comunità, con una ben più ampia e formale accezione(6).

La dimensione antropologica e sociologica delle comunità, infatti, è preliminare rispetto a quella giuridica. Ma, nonostante il diritto sia -al pari di queste ultime- una scienza sociale ed umana, tali presupposti vengono in qualche modo sottovalutati dai giuristi che pervengono a un'accezione meno pregnante e più ampia del termine comunità. In

campo giuridico si parla così di comunità internazionale, di Stato comunità, di comunità religiosa o di comunità familiare, individuando per tal verso quell'insieme di persone che partecipano -volontariamente o meno- a un progetto comune, ponendosi anche in rapporto a diversi tipi di comunità. E che queste vivano prima su un piano sociale, politico o religioso, e solo in un secondo momento giuridico, ha scarsa rilevanza perché il concetto giuridico di comunità non può prescindere dai suoi contenuti sostanziali, non ha carattere meramente formale, ma serve a qualificare quei soggetti che, raccolti in comunità, rinvergono la loro identità in valori comuni, rapportandosi ad altre comunità o ad altri soggetti che ad esse siano rimasti estranei. Si ripropone così oggi, oltre al rapporto tra soggetto e comunità, quello tra comunità e società, e tra comunità e Stato, in modi alquanto diversi da quelli che, circa quarant'anni fa, avevano dato luogo agli studi di Rescigno e di Nisbet e da quelli che ne erano derivati.

2. Diversità di funzioni e di attribuzioni delle comunità negli ultimi decenni

Cosa è ancora attuale di quanto è stato detto, cosa lo è meno? Nel primo dei suoi saggi, *Ascesa e declino della società pluralista*, Rescigno, riportandosi all'art. 2 Cost., nel quale si sarebbe sostanziato il pensiero sociale cristiano, ci ricorda che tra le società intermedie vanno ricompresi i partiti politici e i sindacati, liberi di organizzarsi in vario modo, assimilando a questi le Chiese e la famiglia, gruppi indispensabili all'ordine economico e politico e al perseguimento del bene comune, tendenti a "colmare il vuoto apertosi tra l'individuo e lo Stato all'inizio dell'età moderna"(7), e li pone in rapporto a una società pluralista, nell'ambito di un contesto democratico basato sulla reciproca tolleranza tra i gruppi e tra questi e lo Stato. Il modello di riferimento è costituito dalle comunità medievali, corporative o religiose, "quasi che" -dice Rescigno riportandosi a Keynes, Mosca e Pareto- "il vuoto scavato tra l'individuo e la comunità generale dall'avvento dello Stato moderno potesse colmarsi col riportare alla luce e col resuscitare le minori comunità che l'ideologia liberale e la rivoluzione industriale avevano soppresso"(8). Il pluralismo di matrice americana doveva considerarsi al tramonto -ed è questa considerazione ancora attuale- per esserne rimasti fuori vari gruppi etnici e religiosi. Ciò che non appariva più sufficiente a qualificare la realtà americana, poteva però servire a sanare in Europa le contraddizioni dello Stato liberale, del passaggio dallo Stato apparato allo Stato comunità. Da noi, notava Rescigno, già l'uomo del Rinascimento manifestava un'attitudine pluralista. Radicava così questi gruppi, che svolgono un'attività utile per la società, nell'ambito del diritto privato -e penso che ciò creda ancor oggi- anche se poneva su un piano diverso le Chiese e la famiglia, avvertendoci comunque che "la libertà associativa sul terreno dell'economia ... può divenire la minaccia più seria alla esplicazione della libertà e della dignità umana"(9).

L'aver posto le formazioni sociali in un ambito privatistico non è privo di conseguenze perché individua "nella soggettività di diritto uno dei necessari strumenti del pluralismo e nel pluralismo la condizione della vera democrazia"(10). Privo di significato appare infatti, in ambito pubblicistico, il riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici, che ha convissuto, svuotato di contenuto, con il formalismo e il positivismo giuridico. Tutto ciò che in quegli anni non era possibile ricondurre al diritto dello Stato, come il diritto canonico e il diritto internazionale, non era considerato giuridico.

Il nostro sistema giuridico, nota ancora Rescigno, appare avverso al "fenomeno associativo, politico, sindacale, religioso, educativo, assistenziale", fino a rinunciare ad interferire negli affari interni dell'associazionismo, anche se rileva -d'accordo con Ruffini- che lo Stato appare l'unica garanzia dell'individuo contro la pressione dei gruppi(11).

Nel saggio su *Le società intermedie*, Rescigno, dopo aver giustamente stigmatizzato gli atteggiamenti della giurisprudenza su tali gruppi, "viziati da un estremo formalismo"(12), nota come questo sia un tema tipico dei giuristi cristiani, per i quali tali società costituiscono solo dei mezzi rispetto al corpo mistico, al fine. Dal momento che l'individuo ha perso la propria centralità, Rescigno vuole "ripercorrere la strada che ha riportato il tema della comunità al centro della problematica moderna"(13). Il protestantesimo, nota, "pose l'individuo solo, carico di terrore e di colpa, di fronte a Dio. Il capitalismo ... di fronte alle leggi

inesorabili dell'economia. Lo Stato moderno ... a se stesso"(14). Terribile il potere che spettava al sovrano di generare nuovi soggetti di diritto. Lo stesso concetto di ordinamento, sociologico, riguarda realtà le più varie. Lo Stato totalitario ha convissuto con la pluralità di ordinamenti giuridici ma svuotando i gruppi di contenuto. Nei rapporti tra confessioni c'è, in effetti, il rischio che una di queste, dominante, approfitti della propria posizione a danno delle altre comunità religiose, anche con la complicità dello Stato. Sulla famiglia, Rescigno anticipa i problemi riguardanti l'educazione dei minori quando i genitori abbiano orientamenti diversi in materia di fede e ritiene giustamente tale settore estraneo alla Costituzione e ai codici. Parla poi dei rapporti di lealtà dell'individuo al gruppo, di equilibrio tra le diverse lealtà, e della necessità di ripristinare il senso e la fede nelle comunità perdute.

Sulla lealtà Rescigno tornerà negli altri saggi del suo volume come sui partiti politici, i sindacati, l'eguaglianza e la rappresentanza degli interessi organizzati.

Molte di tali intuizioni sono state in quest'arco di tempo sviluppate come quelle sulla famiglia e sulla dinamica interna dei gruppi. I partiti politici e i sindacati, in quegli anni al centro dell'attenzione dei giuristi, hanno sicuramente perso importanza. Le Chiese, che costituivano un esempio limite, potendo essere considerate quali comunità intermedie solo se ordinamenti derivati e non primari, sono di molto aumentate, costringendoci a determinare meglio il concetto di confessione religiosa e a stipulare intese, senza che sia possibile ricomprendere tra tali comunità la Chiesa cattolica, che si pone su un piano autonomo e indipendente, quale ordinamento primario. Lo Stato stesso non pretende più di riguardare nel suo ambito tutte le realtà possibili, ha dismesso molte delle proprie tradizionali attribuzioni. Ciò può rendere meno necessaria la costituzione di nuove comunità ma può anche comportare una diversa qualificazione delle comunità stesse, la necessità di un ritorno a molteplici comunità, siano esse corporazioni, lobbies, congregazioni o altro. Un fatto è certo che nemmeno l'individuo si è riappropriato della propria posizione, un tempo centrale, non ha riacquisito pienamente come singolo tutti i propri diritti. Quali sono sotto questo verso le attuali prospettive delle comunità e quale spazio per gli individui al loro interno e nei rapporti con le altre comunità (internazionale, statuali, religiose ...), in una parola quale il contenuto giuridico del termine comunità?

Sotto un versante diverso il contributo di Nisbet, il quale poneva il problema del rapporto tra comunità e potere politico. Direi meglio tra ciò che lui chiama la ricerca delle comunità perdute, le comunità da riconquistare, e la concentrazione di funzioni e poteri nell'ambito dello Stato sovrano. Egli si sofferma su alcune parole chiave positive: " *individuo, cambiamento, progresso, ragione e libertà*"(15), ed altre, negative, quali " *disorganizzazione, disintegrazione, declino, mancanza di sicurezza, collasso, instabilità*"(16), notando che "l'importanza attribuita all'individuo, a spese della comunità della chiesa, ha condotto senza rimorsi all'isolamento dell'individuo, allo sconvolgimento del rapporto uomo-Dio ed alla distruzione della personalità"(17). Ciò sarebbe chiaro in campo non solo teologico ma anche antropologico e psichiatrico, di psicologia sociale, per cui passa a un altro lessico: " *integrazione, status, appartenenza, gerarchia, simbolo, norma, identificazione, gruppo*"(18), e all'analisi dei filosofi conservatori, per i quali "i delitti più grossi della Rivoluzione francese non furono quelli commessi contro gli individui ma quelli contro le istituzioni, i gruppi e gli status personali"(19), che, a suo avviso, venivano prima dell'individuo. Nisbet pone la comunità in rapporto con i diversi tipi di Stato, e con la libertà e spezza una lancia in favore della lealtà dovuta alla famiglia, alla Chiesa, alla professione, alle comunità locali. E' evidente la critica nei confronti dello Stato totalitario e l'assoluta identità tra Stato e società, di uno Stato cioè che tende a limitare il diritto di associazione, e la preferenza per lo Stato pluralista che attribuisce alle comunità una diversa possibilità di espansione.

3. I presupposti sociologici, politologici e filosofici

Si deve a Tönnies, com'è noto, lo studio sociologico più importante in materia, nel quale si contrappone la comunità, espressione di vita reale, organica, alla società, formazione ideale, meccanica(20). Tale posizione, che include il rapporto tra individuo e Stato, è stata messa in discussione da chi pone una diretta relazione tra comunità e bene comune. Alludo alle posizioni del Collingwood su società e comunità,

sulla famiglia come comunità mista o come società, alla rivoluzione comunitaria di Mounier, alla rivoluzione federalista di Aron, fino all'umanesimo integrale di Maritain(21). Il problema della dissoluzione del comunitarismo nel personalismo e l'osservazione del Kahler che se prevalesse la comunità potrebbe soffocare la personalità e la libertà(22), non appaiono prive di pregio e pongono l'ulteriore problema: a quale tipo di comunità riferirsi e in quale ambito, quello di una società aperta o chiusa? Si ritorna così, in capo alle filosofie ed ideologie comunitarie, alle originarie definizioni della comunità, a quella di Lalande: gruppo sociale caratterizzato dal fatto di vivere insieme sulla base di beni comuni e di risorse non individuali(23), qui il riferimento alle comunità religiose e agli ordini è evidente, nonostante anche nell'ambito dello Stato si perseguano beni comuni. L'elemento della volontarietà o della necessità di tali gruppi è importante, perché anche per i gruppi etnici e nazionali, necessitati, si parla di comunità. In entrambi i casi, e qui siamo alle posizioni di Gurvitch, si tratta di gruppi separati e minoritari rispetto all'ambiente in cui vivono, con un particolare grado di intensità di integrazione, fondati su atti volontari -volontà di farsi comunità- e sul presupposto che l'uomo non sia autosufficiente, anche se ciò implica il passaggio da individuo a persona e il riferimento esclusivo a quest'ultima(24). Nota giustamente Cotta che il comunitarismo respinge tanto l'individualismo che l'associazionismo volontario -contrattuale o utilitaristico- stabilito dallo Stato e dalle istituzioni, dimostrandosi più propenso alle comunità volontarie che a quelle necessarie, anche se rinviene nella *polis* greca, nella *civitas* romana, e nelle comunità medievali, i modelli storici più evidenti(25). La volontà di farsi comunità e la convivenza costituiscono, quindi, i caratteri principali. Il riferimento ai *politiques* francesi è qui evidente, a Montesquieu, Tocqueville, De Maistre, Costant, per i quali il grande Stato è in contrapposizione con le comunità(26). Il primo nasce dalla capacità di iniziativa degli individui di associarsi o meno, in base ai loro interessi, per il perseguimento di un bene comune. Le comunità sarebbero invece ristrette territorialmente, chiuse(27). Diversa la posizione di Rousseau, per il quale il piccolo Stato diventa religione civile con il contratto sociale(28). Diversa ancora quella di chi contrappone comunità a pluralismo, tentando di individuare la varietà di caratteri e di funzioni che in questo ambito si attribuiscono alle comunità, capaci di autogovernarsi ma anche di rifiutare ogni potere gerarchico(29). Sul piano giuridico, lo schema unitario della legge statale -incarnato dal diritto romano nella volontà contrattuale, nella proprietà individuale e nel diritto soggettivo- si rompe nella pluralità degli ordinamenti giuridici, anche se non è possibile identificare questi ultimi con le comunità(30).

Che comunità sia nozione diversa da quelle di società e di associazione, e che gli obiettivi critici dei comunitaristi siano stati il liberalismo e l'utilitarismo, è del tutto assodato, e così che sottenda l'idea di partecipare, di sentirsi parte del tutto. Il rilievo di Roberto Esposito, che l'inadeguatezza di tutti i paradigmi interpretativi della comunità consista nell'aver sovrapposto alle comunità la soggettività, ponendo su un piano diametralmente opposto comunità e nichilismo, con la conseguenza di lasciare impensata la comunità, che non è una proprietà dei soggetti che accomuna(31), è in parte fondato, anche se il soggetto viene prima. La comunità non è nemmeno una sovrapposizione di soggetti, ma qualcosa di diverso, e questi debbono poter trovare nella comunità la possibilità di esplicitare liberamente le loro facoltà, nel perseguimento di un bene comune ma senza alcuna costrizione sul piano personale. Il problema diviene allora quello di valutare quale sistema politico, ordinamento giuridico o tipo di Stato lo garantisca in maggiore misura, senza che si crei alcun conflitto tra comunità e Stato come tra soggetto e comunità.

Non a caso i sociologi delle comunità -che pure hanno tentato di bandire il termine dalle scienze sociali per la difficoltà di usarlo (Geiger)(32) - studiano il processo di modernizzazione, ponendo in rapporto comunità e agire sociale: comunità cioè come comune appartenenza, soggettivamente sentita dagli individui che ad essa partecipano (Max Weber)(33); o come società basata sulla solidarietà meccanica e sulla solidarietà organica (Durkeim)(34). Entrambe tali accezioni sono state messe in crisi dal sistema sociale di Parson(35), un modo diverso di proporre il rapporto comunità-società rispetto a quello di Tönnies, e dal problema posto da Simmel di un'integrazione dell'individuo, di tipo societario o comunitario, nelle relazioni sociali(36), che implica ulteriori problemi di identità collettiva, come può evincersi dall'analisi di comunità

locali, come quella su Middletown(37). In uno studio singolare e importante, Adriano Olivetti, delineava gruppi territoriali di piccole dimensioni che consentono la partecipazione di tutti i componenti alla vita pubblica, il che presuppone un'organizzazione non autoritativa e una loro pariteticità(38).

Il rilievo, infine, che *communitas* e *gemeinshaft*, siano termini che circolano dal Medioevo senza un preciso significato giuridico è vero, come il fatto che individuino una varietà tipologica davvero sconcertante(39).

4. I contenuti giuridici

Specificare i significati giuridici del termine comunità non comporta necessariamente un approfondimento del concetto o una sua ulteriore articolazione. Quella di comunità è una connotazione generica, non tecnica, con caratteri comuni alle singole tipologie ma anche distinti, che pone ulteriori problemi: quello dei rapporti tra comunità e potere politico ma anche tra le varie comunità e tra i singoli e ciascuna comunità di appartenenza.

Il diritto non qualifica diversamente realtà antropologiche o sociologiche, non specifica entità politiche o religiose già viventi sul piano storico, poiché le fattispecie di riferimento sono assolutamente le stesse, solo tende a porre le comunità su un piano normativo che dovrebbe consentire maggiori articolazioni e migliori verifiche(40).

Non c'è dubbio, ad esempio, che tra le comunità religiose, quella statutale e quella internazionale -tutte con un contenuto giuridico- vi siano delle notevoli differenze e che altrettante differenze intercorrono tra quelle volontarie e le necessarie, per cui cerchiamo prima di rinvenire i punti comuni, poi quelli caratterizzanti le singole comunità.

Abbiamo detto che le comunità sono costituite da un insieme di soggetti che perseguono un fine o un bene comune meritevole di tutela. Entità distinte da quelle dei singoli appartenenti ma diverse anche da quelle che noi chiamiamo in senso lato persone giuridiche, siano esse associazioni, fondazioni o istituzioni(41). Anche se di tipo istituzionale, le comunità hanno qualcosa di diverso, che non è dato né dagli aspetti personali né da quelli reali ma dal fine comune. Per tal verso, la comunità va riguardata unitariamente, ha un suo carisma, regole sue proprie, una sua autonomia. Il fatto poi che uno stesso soggetto possa partecipare a più comunità, significa che queste non sono necessariamente contrapposte e che in genere gli appartenenti sono liberi di partecipare come di uscite, senza essere sottoposti a particolari vincoli gerarchici o a scelte definitive, anche se un'altra delle loro caratteristiche dovrebbe essere data dalla stabilità, perché stabile, non contingente, è il fine perseguito.

Sul piano normativo la loro autonomia negoziale è ampia(42). Così come non è necessaria una struttura organizzativa di tipo gerarchico, non si richiedono, a garanzia di tale autonomia, precisi organi, interni o esterni, una *leadership* consolidata, principi di democraticità, piuttosto vincoli di fedeltà e di lealtà, termini che giuridicamente hanno un significato anodino.

Le comunità sono qualcosa di diverso dalle persone giuridiche, non sono personificate, iscritte in un apposito registro, e non afferiscono nemmeno alla categoria delle associazioni non riconosciute, anche se come queste riescono a vivere a prescindere dal riconoscimento(43). E non sono neanche entità allo stato nascente, tutt'altro, o necessariamente intermedie. Tale non è la comunità internazionale o quella statutale. E allora cosa sono? Sono entità che, una volta tanto, si sono sottratte a una precisa qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento -diversamente sarebbero qualificabili nella variegata tipologia delle persone giuridiche-, che non sono sussumibili all'interno delle categorie giuridiche riconosciute, per cui non rientrano sostanzialmente in un sistema giuridico concluso, non hanno cioè una precisa definizione sul piano giuridico. Ed è questo il loro fascino, che scaturisce dalla varietà dei contenuti che possono assumere, e nel contempo il loro limite.

Con riferimento alle persone giuridiche, l'elemento personale e il rapporto di comunione tra i membri potrebbe far pensare alle comunioni di tipo germanico (*gesammte Hand*) che, a differenza di quelle romanistiche, non prevedevano una ripartizione di quote, del tipo della comunità familiare, ove il bene comune sussiste a vantaggio di tutti. Una figura abbastanza elementare che però individuava anche i comuni, con la conseguenza che, ogni qual volta essi sostenevano un processo,

dovevano intervenire tutti i cittadini, diversamente dalla concezione romanistica che individuava un'entità astratta, distinta da quella dei singoli associati. Ciò comportava, nell'ambito ecclesiastico, che "i beni degli istituti si consideravano come appartenenti a Dio e ai Santi"(44), veri proprietari, rendendo possibili abusi da parte dei religiosi. Ma, nel momento in cui l'ente ecclesiastico rinviene la propria origine in Dio, diventando per l'appunto istituzione, l'elemento corporativo finisce di avere alcun significato e gli amministratori detengono beni altrui(45). I canonisti, più vicini alla tradizione romanistica, vanno oltre anche il concetto di istituzione e configurano, meglio di qualsiasi altro, quello di *persona ficta*, considerata sotto tutela ed equiparata ai minori. Ma nemmeno questa varrebbe a rappresentare il concetto di comunità, che prescinde da qualsiasi legame autoritativo e da qualsiasi altro elemento tipico delle persone giuridiche, come il bene materiale comune o lo scopo, ponendosi su un piano sostanzialmente diverso.

Quando si dice che la persona giuridica è un modo di essere delle cose, una mera forma giuridica che consente a una serie di persone fisiche di muoversi diversamente nel mondo del diritto, per cui non è nemmeno importante che ne sia riconosciuta una diversa personalità(46), e che non vi sarebbe alcuna differenza tra associazioni riconosciute o meno, si potrebbe ricondurre tali concetti anche alle comunità, che perseguono interessi comuni ed hanno una struttura personale. Ma qui non siamo di fronte a un'invenzione della legge, a un ente artificiale, ma a realtà nuove e diverse che però debbono essere giuridicamente strutturate(47).

In molti casi la personalità giuridica appare dubbia e incerta, come nella comunione (e la *gesammte Hand* è una comunione di tipo collettivistico, senza alcuna autonomia, come la fratellanza, le comunioni familiari e le società rurali)(48). In altri casi, come nell'istituzione, la volontà fondativa è trascendente. In tutte, l'elemento comune è l' *universitas personarum*, e ciò anche al di fuori del riconoscimento statale(49), come per le comunità che, in ogni modo, nulla hanno a che vedere con le associazioni non riconosciute(50), che sono persone giuridiche con un grado minore di personalità e di autonomia.

Credo piuttosto che da una trattazione ampia e quanto possibile approfondita dei vari modelli di comunità -non legate necessariamente a posizioni formaliste e al diritto positivo- possa venirme sul piano giuridico una migliore definizione e valorizzazione, in modo da allargare le asfittiche, consolidate categorie, con altre più legate alla base sociale quali le comunità.

5. Le attuali prospettive

I lavori di questo Convegno sono stati ripartiti in prospettiva non solo teorica e storica ma soprattutto giuridica, con particolare attenzione alla dimensione internazionalistica e comparatistica, oltre che a quella politico religiosa.

I precedenti storici riconducono alle comunità dei primi secoli di vita del cristianesimo alle quali tanto spesso ci si riferisce nei periodi di crisi della Chiesa e che costituiscono un modello davvero mirabile, di democrazia interna, di rappresentatività, di partecipazione, concezioni riprese recentemente anche dal movimento ecumenico. Sempre nell'ambito di un'analisi religiosa i rapporti -di diritto ecclesiastico- tra confessioni religiose e comunità, e quelli -di diritto canonico- tra comunità cattolica e istituzioni.

Gli aspetti teorici, sul fondamento intersoggettivo dell'etica, su libertà individuale e appartenenza comunitaria, e quelli storici, sulle differenze tra il modello di Stato francese e quello italiano in età moderna e contemporanea, dovrebbero completare il quadro teorico preliminare all'analisi giuridica e dare conto anche della dimensione pubblicistica.

I contenuti giuridici sono nuovamente affrontati dal Rescigno, che ringrazio in modo particolare, il quale ripropone il rapporto tra comunità e diritto privato, e da chi analizza i rapporti tra soggettività e comunità culturali, e i diritti delle comunità. Giuridiche anche le relazioni di diritto internazionale, introdotte da un finissimo storico dei trattati, con riferimento al rapporto dialettico tra sistema e comunità internazionale, affrontato anche sul piano del diritto internazionale e dello sviluppo economico. Il panorama internazionale sarà completato da una serie di relazioni sulla comunità ebraica, sulla *umma* musulmana, e sulle comunità in Libano e Turchia.

Si sarebbe forse potuto procedere in modo diverso, con maggiore attenzione, ad esempio, ai profili sociologici, che però sono stati in passato i più studiati, o politologici, ma sarà perdonato se da

ecclesiasticista ho perseguito un taglio storico-giuridico, con particolare attenzione agli aspetti religiosi e al panorama internazionale.

A tutti i presidenti e relatori, soprattutto a quelli provenienti dall'estero, vada il mio ringraziamento per l'impegno che si sono assunti, augurando loro un buon soggiorno a Napoli. Confido che così il quadro dei rapporti comunità-soggettività, risulti più completo e possa essere di stimolo per ulteriori studi.

Note

- (1) Cfr. P. Rescigno, *Persona e comunità*, Bologna, 1966.
- (2) Cfr. M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, vol. I-III, Napoli, 1987, in part. vol. I, *Tendenze e limiti dell'attività scientifica*, p. 198 ss.
- (3) Cfr. R. A. Nisbet, *La comunità e lo Stato. Studio sull'etica dell'ordine e della libertà*, introduzione di F. Ferrarotti, Milano, 1957
- (4) Cfr. M. Tedeschi, *Preliminari a uno studio dell'associazionismo spontaneo nella Chiesa*, Milano, 1974; Id., *Associazioni ecclesiastiche e autonomia negoziale*, in *Scritti di diritto ecclesiastico*, 3a ed., Milano, 2000, p. 179 ss.; Id., *La rilevanza civile delle associazioni ecclesiali*, ivi, p. 335 ss
- (5) Cfr. F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, introduzione di A. C. Jemolo, Milano 1967, p. 174 ss.; ID., *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, con introduzione di S. Ferrari, Bologna, 1992; e M. TEDESCHI, *Il contributo di Francesco Ruffini alla nuova scienza del diritto ecclesiastico*, in *Scritti ...*, cit., p. 39 ss.
- (6) Cfr. A. Falzea, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, p. 40; Id., *Capacità (Teoria generale)*, in *Enc.dir.*, vol. VI, Milano, 1960, p. 21 ss.; F. Ferrara, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli – Torino, 1915, p. 390 ss.
- (7) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 8.
- (8) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 14.
- (9) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 21
- (10) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 22
- (11) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 24
- (12) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 29.
- (13) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 32.
- (14) Cfr. P. RESCIGNO, op. cit., p. 35
- (15) Cfr. R. A. NISBET, op. cit., p. 14.
- (16) Cfr. R. A. NISBET, op. cit., p. 18
- (17) Cfr. R. A. NISBET, op. cit., p. 28
- (18) Cfr. R. A. NISBET, op. cit., p. 35
- (19) Cfr. R. A. NISBET, op. cit., p. 40.
- (20) Cfr. F. TÖNNIES, *Comunità e società*, introduzione di R. Treves, Milano, 1963
- (21) Cfr. R. G. COLLINWOOD, *Il nuovo Leviatano o uomo, società, civiltà e barbarie*, a cura di L. Dondoli, Milano, 1971, pp. 189 ss., 215 ss. e 221 ss.; E. MOUNIER, *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Milano, 1945; J. MARITAIN, *Humanisme intégral*, Paris, 1936
- (22) Cfr. E. KAHLER, *The power and the abyss*, London, 1958
- (23) Cfr. A. LALANDE, *Communauté*, in *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, 1961, p.
- (24) Cfr. G. GURVITCH, *La vocazione attuale della sociologia*, Bologna, 1965, p. 45 ss.; ID., *L'Idée du droit social. Notion et système du droit social. Histoire doctrinale depuis le XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle*, Paris, 1932
- (25) Cfr. S. COTTA, *Comunità*, in *Enc. Novecento*, vol. I, Roma, 1975, p. 939 ss.
- (26) Cfr. S. COTTA, op. cit., p. 941 ss.
- (27) Cfr. S. COTTA, op. cit., p. 940.
- (28) Cfr. J.J. ROSSEAU, *Il contratto sociale*, traduzione con introduzione e commento di G. Saitta, 3a ed., Bologna, 1947.
- (29) Cfr. S. COTTA, op. cit., p. 942
- (30) Cfr. S. COTTA, op. cit., p. 944.
- (31) Cfr. R. ESPOSITO, *Communitas. Origine e destino della comunità*, Torino, 1998, pp. IX ss. e XXVI ss.; ID., *Nichilismo e comunità*, in *Filosofia politica*, 1999, XIII, I, p. 91 ss.; F.M. DE SANCTIS, *Comunità*, in *Enc. Novecento, Supplemento III, vol. A-G*, Roma, 2004, p. 223 ss.
- (32) Cfr. T. GEIGER, *Gemeinschaft*, in *Handwörterbuch der Soziologie*, a

cura di A.Vierkandt, Stuttgart, 1931.

(33) Cfr. M. WEBER, *Economia e società*, vol. I-II, Milano, 1974.

(34) Cfr. E. DURKHEIM, *La divisione del lavoro sociale*, introduzione di A. Pizzorno, 3a ed., Milano, 1977.

(35) Cfr. T. PARSON, *Il sistema sociale*, introduzione di L. Gallino, Milano, 1966.

(36) Cfr. G. SIMMEL, *Sociologia*, introduzione di L. Cavalli, Milano, 1989

(37) Cfr. R. S. LYNDT - H. MERRELL LYNDT, *Middletown*, vol. I-II, introduzione di L. Cavalli, Milano, 1970 e 1974.

(38) Cfr. A. OLMETTI, *L'ordine politico delle comunità*, Milano, 1970, p. 33 ss.

(39) Cfr. *Comunità*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, *Compe-Cong.*, 1961, p. 318

(40) Cfr. M. TEDESCHI, *Preliminari...*, cit., p. 63 ss.

(41) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 455 ss.

(42) Cfr. M. TEDESCHI, *Associazioni ecclesiastiche*, cit. p. 178 ss.

(43) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 990.

(44) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, pp. 60-61

(45) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 66

(46) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 362 ss.

(47) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 366

(48) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 455.

(49) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*, p. 706 ss

(50) Cfr. F. FERRARA, *op. cit.*